

STATUTO

ART. 1) – DENOMINAZIONE – FINALITA' – SEDE

L'Associazione denominata "CORILA - Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia", è costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti C.C. come Associazione senza fini di lucro con atto convenzionale sottoscritto in data 22 maggio 1998 dai Rettori dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, dell'Università degli Studi di Padova e dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Costituisce il punto di riferimento e di raccordo delle ricerche sulla laguna.

L'Associazione ha sede legale in Venezia, San Polo 19, ha personalità giuridica ed è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione ha la Facoltà di istituire sedi secondarie e rappresentanza, con deliberazioni assunte con la maggioranza di 2/3 dei consiglieri.

ART. 2) – ENTI ASSOCIATI

Fanno parte dell'Associazione:

- a) Università Ca' Foscari Venezia;
- b) Università Iuav di Venezia;
- c) Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- d) Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale.

ART. 3) – ATTIVITA'

L'Associazione promuove e coordina l'attività di ricerca anche internazionale avente come riferimento la laguna veneta. A tal fine promuove il confronto con la comunità scientifica internazionale, raccoglie tutti gli elementi informativi del sistema fisico, territoriale, ambientale, economico e sociale della laguna e degli insediamenti lagunari, elabora e gestisce in modo integrato tali informazioni, svolge progetti specifici di ricerca di natura interdisciplinare sulle materie inerenti, supporta le attività delle Pubbliche Amministrazioni interessate alla salvaguardia della laguna di Venezia, cura la massima diffusione dei risultati della ricerca svolta.

Per svolgere tali attività l'Associazione può stipulare contratti e convenzioni con altri organismi pubblici e privati, nazionali, internazionali e/o stranieri che perseguano gli stessi scopi o che effettuino ricerche nei settori disciplinari di riferimento.

ART. 4) – DURATA

L'Associazione ha una durata iniziale di anni 10 (dieci) che è prorogata automaticamente di anno in anno.

ART. 5) – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dagli importi versati dai soci al momento dell'adesione, dai beni mobili ed immobili ad essa intestati, dai risultati positivi degli esercizi. Inoltre, fanno parte del patrimonio dell'Associazione anche beni immateriali quali il diritto di autore e il diritto di invenzione ed ogni altro risultato di competenza originato dalle attività di ricerca svolta.

Costituiscono altresì patrimonio dell'Associazione eventuali contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 6) – FINANZIAMENTI

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione si avvale:

- a) di contributi erogati all'Associazione dal Ministero dell'Università e della Ricerca, in attuazione di disposizioni di legge quali la legge 798/84 e ss mm, da altre amministrazioni pubbliche anche territoriali, dalla Unione Europea e da Enti e Istituzioni pubblici o privati, nazionali, internazionali e/o stranieri;
- b) dalle eventuali quote annuali di gestione corrisposte dagli Enti associati nella misura e secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, nel rispetto degli ordinamenti che governano gli Enti associati stessi;
- c) di proventi derivanti dalla propria attività svolta sulla base di contratti o convenzioni con amministrazioni pubbliche o con Enti ed Istituzioni pubbliche o private;
- d) di donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati.

ART.7) – CONTRIBUTI DEI SOCI

Gli enti associati possono inoltre partecipare all'Associazione con contributi in beni e personale che, secondo criteri di valutazione fissati dal Consiglio di Amministrazione, possono essere finanziariamente quantificati.

In tal caso l'onere derivante dalla corresponsione delle somme relative ai contratti di collaborazione è a carico dell'Associazione se la messa a disposizione viene disposta nell'interesse della stessa mentre resta a carico degli associati, qualora la messa a disposizione venga effettuata nell'interesse dei medesimi.

ART. 8) – NUOVI SOCI

Può aderire all'Associazione, su richiesta, qualsiasi ente senza scopo di lucro organizzato per scopi benefici, o ente governativo, che svolga attività compatibile con lo scopo dell'Associazione.

L'ammissione è deliberata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico.

L'ente richiedente, dopo l'ammissione, è tenuto a versare la quota associativa determinata dal Consiglio di Amministrazione, che di norma andrà ad incrementare il patrimonio dell'Associazione. Tale quota può, con delibera del Consiglio di Amministrazione e se ritenuto opportuno, essere costituita anche da beni e servizi.

L'ammissione ha effetto dal giorno del pagamento della quota

ART. 9) – PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso o per esclusione.

ART. 10) – ESCLUSIONE

Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, con voto unanime, per gravi violazioni degli obblighi dell'associato.

L'associato non ha diritto al voto nella deliberazione che riguarda la sua esclusione.

Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto.

L'esclusione spiega efficacia dal giorno successivo alla comunicazione all'interessato.

L'associato escluso non ha diritto a rimborso né della quota di adesione né di eventuali contributi effettuati nel corso del rapporto associativo, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'associato escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo associativo.

ART. 11) – RECESSO

E' ammesso il recesso di ciascuno degli Enti previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine di ogni esercizio finanziario.

In caso di recesso di un associato la relativa quota di partecipazione consistente nella quota sociale versata e in eventuali contributi finanziari versati accresce proporzionalmente quella degli altri.

Il recedente non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 12) – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno parità di diritti. Ad essi sono attribuiti i soli diritti riconosciuti dal presente statuto e dalle deliberazioni sociali.

ART. 13) – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno parità di obblighi.

Essi sono obbligati:

- a) a corrispondere all'Associazione la quota di adesione e le eventuali quote di gestione;
- b) ad osservare lo statuto e le deliberazioni sociali;
- c) a comunicare al Consiglio di Amministrazione variazioni avvenute al proprio interno che siano significative in relazione ai requisiti di partecipazione.

Inoltre, gli associati si impegnano a mettere a disposizione dell'Associazione, conservandone l'intera ed esclusiva proprietà, il know-how per il miglior coordinamento delle attività attinenti all'oggetto dell'Associazione, e più in generale per il conseguimento degli scopi associativi nel rispetto delle procedure previste dai propri ordinamenti e sulla base di specifiche convenzioni.

ART.14) – RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non potrà assumere obbligazioni per conto degli associati e neppure rappresentarli, opererà esclusivamente in nome proprio, evitando l'insorgere di responsabilità che possano coinvolgere, anche in futuro, i singoli associati. In particolare, nessun impegno e rapporto deriverà ai singoli associati verso il personale con il quale venga istituito un rapporto di lavoro diretto con l'Associazione, né verso coloro che usufruiranno dell'attività di formazione professionale espletata dall'Associazione stessa.

ART. 15) – ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- 1 – il Presidente;
- 2 – il Consiglio di Amministrazione;
- 3 – il Comitato Tecnico-Scientifico;
- 4 – il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 16) – IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, dura in carica quanto il Consiglio stesso e svolge le seguenti funzioni:

- rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio con facoltà di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati;

- presenta al Ministero dell'Università e della Ricerca il programma annuale di attività e la relazione sull'attività svolta;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- convoca il Comitato Tecnico-Scientifico;
- assicura l'osservanza dello statuto;
- assicura l'esecuzione delle delibere e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione;
- esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legge o che comunque interessano l'Associazione;
- può assumere, in caso di necessità ed urgenza, gli atti che dovranno essere approvati successivamente, nel corso della prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, può delegare, temporaneamente, le proprie funzioni ad un altro componente del Consiglio.

ART. 17) – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 8 (otto) membri, così distribuiti:

- a) un rappresentante di ciascuno degli Enti Soci, nominato dai Rappresentanti Legali di ciascun Socio;
- b) un rappresentante nominato dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- c) il Segretario del Comitato ex art. 4 L. 798/84;
- d) un massimo di 2 (due) rappresentanti di altri organismi nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere il Consiglio provvede tempestivamente a sostituirlo mantenendo inalterata la costituzione del Consiglio stesso. Il nuovo membro così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e ogni volta che il Presidente lo reputi necessario o che sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. In quest'ultimo caso, il Presidente dovrà convocare il Consiglio in una data entro 20 giorni dalla richiesta. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni relative all'entità ed alle modalità di versamento delle quote di adesione e delle eventuali quote di gestione da parte degli associati richiedono la presenza della totalità degli amministratori in carica nominati dagli Enti Associati e saranno adottate all'unanimità.

Le deliberazioni relative a modifiche statutarie, all'ammissione di nuovi associati saranno adottate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

Alle riunioni partecipa il Direttore dell'Associazione.

Operazioni o iniziative in conflitto di interessi con gli associati devono essere oggetto di approvazione esplicita da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si avvale della consulenza del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 20.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell'adunanza e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a

tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Adunanza e dove deve pure trovarsi il Segretario dell'adunanza, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto verbale da inserire in apposito libro di raccolta.

ART. 18) – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- nomina il Presidente, scelto tra i componenti del Consiglio stesso;
- nomina il Direttore dell'Associazione e i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico;
- convoca in via straordinaria il Comitato Tecnico-Scientifico;
- approva il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;
- delibera sulla richiesta di ammissione e sulle proposte di collaborazione con amministrazioni pubbliche e con enti ed istituzioni pubblici e privati;
- delibera, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera il programma di attività sulla base delle proposte formulate dal Direttore sentito il Comitato Tecnico Scientifico;
- approva la relazione annuale sull'attività svolta;
- approva i contratti e le convenzioni;
- delibera in ordine agli ambiti e ai limiti delle deleghe da conferire al Direttore dell'Associazione in relazione all'assunzione di impegni di spesa ed alle altre attività amministrativo gestionali connesse;
- delibera sull'entità e sulle modalità di versamento degli eventuali contributi da parte degli associati nel rispetto degli ordinamenti che governano gli Enti associati stessi;
- delibera su tutte le questioni di rilevante interesse riguardanti l'amministrazione dell'Associazione;
- delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente.

ART. 19) – DIRETTORE

Il Direttore dell'Associazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore:

- coordina e controlla i servizi amministrativi e di contabilità ed assume per conto dell'Associazione, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, gli impegni di spesa e stipula i relativi contratti e le convenzioni;
- ha la responsabilità della esecuzione delle attività di ricerca e del loro coordinamento, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- fornisce al Consiglio di Amministrazione l'indicazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili per l'attuazione del programma;
- presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione la relazione sull'attività svolta e le proposte per l'attività futura;
- sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive.

ART. 20) – IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico-Scientifico costituisce l'organo di consulenza scientifica e tecnica dell'Associazione.

È composto dal Direttore dell'Associazione, che lo coordina e da tre a cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.

I membri del Comitato Tecnico-Scientifico vengono scelti fra personalità scientifiche esterne al Consiglio, internazionalmente riconosciute come esperti nel settore.

Il Comitato Tecnico-Scientifico si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, convocato dal Presidente dell'Associazione, e straordinariamente su convocazione del Consiglio.

Il Comitato Tecnico-Scientifico rimane in carica di norma cinque anni e comunque scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Esso formula proposte riguardo gli indirizzi generali delle attività scientifiche dell'Associazione e per il loro sviluppo. Esprime pareri sui programmi scientifici e le attività tecniche connessi alle finalità dell'Associazione e formula una valutazione sulle attività scientifiche svolte nell'ambito del medesimo.

Il Comitato Tecnico-Scientifico può avvalersi del parere consultivo di esperti in settori specifici.

Delle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico dovrà essere redatto verbale da inserire in apposito libro di raccolta.

ART. 21) – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La revisione della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione è effettuata da un Collegio dei revisori dei conti.

Il Collegio dura in carica 5 (cinque) anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato su proposta del Consiglio di Amministrazione con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Uno dei membri effettivi è designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Uno dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti sono designati dall'Associazione stessa; un membro effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti al registro di cui al capo III del D.Lg.vo del 27 gennaio 2010, n. 39. Essi ricevono dall'Associazione un'indennità fissa annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso spese per la partecipazione alle riunioni.

Il Collegio:

- a) elegge tra i membri effettivi il Presidente;
- b) esegue il controllo di regolarità amministrativa e contabile, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo ed esprime con apposite relazioni il proprio parere in merito;
- c) provvede al riscontro degli atti di gestione accerta la regolare tenuta di essi e delle scritture contabili ed effettua le verifiche trimestrali di cassa;
- d) esercita ogni altra funzione prevista da norme di legge.

I revisori assistono alle riunioni del Consiglio.

Le riunioni del Collegio dei revisori saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell'adunanza e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in

tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Collegio dei revisori si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Delle riunioni del Collegio dei revisori è redatto verbale da trascriversi su apposito libro di raccolta.

ART. 22) – GESTIONE FINANZIARIA

L'attività dell'Associazione sarà organizzata sulla base di programmi di attività.

L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 ottobre di ciascun anno il bilancio di previsione contenente, tra l'altro, il programma delle attività scientifiche. Entro il 30 aprile dell'anno successivo approva il conto consuntivo contenente, tra l'altro, la relazione sulle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono inviati nei quindici giorni successivi al Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire specifiche norme per l'amministrazione e la contabilità dell'Associazione.

ART. 23) – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può essere sciolta con delibera del Consiglio di Amministrazione presa con il voto unanime dei presenti, rappresentanti almeno i 3/4 degli associati.

Allo scioglimento dell'Associazione, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti agli Enti associati, suddivisi in parti uguali e utilizzati per scopi benefici (o pubblici nel caso di ente governativo) sostanzialmente simili a quelli dell'Associazione.

ART. 24) – PERSONALE

L'Associazione può avvalersi di personale delle istituzioni partecipanti attraverso contratti di collaborazione scientifica, nel rispetto della disciplina prevista dall'Istituzione a cui il personale appartiene e dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia; inoltre può stipulare contratti di lavoro subordinato, di collaborazione tecnica e di ricerca con soggetti terzi.

ART. 25) – DISPOSIZIONI VARIE

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di cui agli artt. 14 e seguenti del C.C. e dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Venezia 30/10/2025